



FRANCESCO LOMANTO

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI SIRACUSA

DECRETO DI EREZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'OSSERVATORIO GIURIDICO DIOCESANO

Considerato il mio Decreto di data 14 aprile 2021 Prot. 29/21 AA, con cui ho eretto l'*Osservatorio giuridico diocesano*;

Volendo dare attuazione all'art. 2 di suddetto Decreto il quale stabilisce che l'Osservatorio possa avvalersi del contributo di una Commissione di professionisti designati dal Direttore stesso e nominati dall'Ordinario diocesano;

Giudicando opportuno che il Direttore dell'Osservatorio possa confrontarsi, sulle tematiche di maggiore rilevanza e complessità, con professionisti specializzati nelle varie materie in cui l'Osservatorio opera, per individuare settori e tematiche di studio e approfondimento;

Visti i cann. 212 §3 e 218 del Codice di Diritto canonico,

DISPONGO

1. È costituita la *Commissione dell'Osservatorio giuridico diocesano* che si regola sulle base delle seguenti disposizioni.
2. Finalità della Commissione è lo studio delle tematiche d'interesse dell'Osservatorio giuridico e la progettazione e organizzazione di attività di studi ed approfondimenti di questioni di rilevanza giuridico-ecclesiale e interordinamentale.
3. La Commissione si compone di professionisti di chiara fama, che professino la fede cattolica e vivano secondo i suoi principi, designati dal Direttore dell'*Osservatorio giuridico diocesano* e nominati dall'Ordinario diocesano *ad quinquennium*.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo ad alcun compenso economico ed è da considerarsi, per sua natura, gratuita.
5. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'*Osservatorio giuridico diocesano*.
6. La Commissione è convocata dal Direttore dell'Osservatorio giuridico, con ordine del giorno dallo stesso predisposto.
7. Le attività della Commissione potranno essere svolte in assise plenaria o demandate a sottocommissioni tematiche o a singoli componenti della stessa, col coordinamento del Direttore dell'Osservatorio.
8. Allo studio della Commissione, o di parte della stessa – secondo il disposto del precedente articolo – potranno essere affidate, a giudizio del Direttore dell'Osservatorio, questioni di particolare complessità e rilievo.

9. Qualora alcuno dei componenti la Commissione dovesse trovarsi in situazione di conflitto d'interesse, con riferimento ad una specifica tematica trattata, sarà tenuto ad astenersi dalla partecipazione ai lavori relativi alla questione in relazione alla quale il conflitto insorgesse.
10. La Commissione contribuisce alla progettazione: a) di eventi che stimolino la conoscenza, la divulgazione e l'approfondimento delle materie di competenza; b) di sessioni di informazione, formazione e aggiornamento per quanti interessati alle tematiche di rilevanza giuridico-ecclesiale; c) di pubblicazioni sulle materie di interesse e sussidi per l'utilità della Comunità ecclesiale.
11. La Commissione si scioglie, *ipso iure*, all'atto dell'avvicendamento del Direttore dell'Osservatorio giuridico diocesano e la sua composizione andrà rinnovata secondo le disposizioni di cui al superiore n. 3.
12. L'assenza di un componente alle convocazioni della Commissione per tre volte consecutive, in assenza di giustificata motivazione comunicata al Direttore dell'Osservatorio, procurerà la decadenza *ipso iure* dalla stessa.
13. La pubblica assunzione di comportamenti contrari agli interessi della Chiesa, o di condotte difformi dal Magistero ecclesiale, o di incarichi professionali che vedano quale controparte Enti ecclesiastici, procureranno, *ipso facto*, per chi li tenesse la decadenza dalla Commissione.

Siracusa, 27 settembre 2021

Prot. 82/21 AA

San Antonio Caputo
caul.



+ Francesco Lamento
Arcivescovo